

I REGIMI FISCALI DEI VETERINARI

NUOVO REGIME FORFETARIO

(Art. 1, co. 111-113 L. 208/2015 – Legge finanziaria 2016)

NUOVO REGIME - REQUISITI	
Regime	Nuovo regime forfetario
Requisito temporale	Regime in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Requisiti soggettivi	Persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo.
Requisiti oggettivi	1. Compensi del veterinario percepiti (ragguagliati ad anno) non > euro 30.000 con un coefficiente di redditività pari al 78%; 2. Spese per impiego di lavoratori non > euro 5.000 lordi annui (lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio occasionale, associazione in partecipazione, lavoro dei familiari dell'imprenditore); 3. Costo complessivo dei beni strumentali, al lordo dell'ammortamento, non > euro 20.000 (non si considerano i beni immobili a qualsiasi titolo di possesso; i beni mobili non si considerano se il valore è >= euro 516,46 e quelli ad uso promiscuo solo per il 50%).

I veterinari che hanno iniziato l'attività nel 2015 e hanno optato per uno dei tre regimi alternativi – regime forfetario, regime dei minimi e regime ordinario – possono a decorrere dal 1° gennaio 2016 optare per una delle seguenti soluzioni:

- Se hanno adottato nel 2015 il regime forfetario proseguire con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di compensi e gli ulteriori requisiti richiesti;
- Se hanno adottato nel 2015 il regime dei minimi possono proseguire nel 2016 e fino alla scadenza naturale (5 anni ovvero 35 anni di età) con tale regime. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali soggetti possono però optare a decorrere dal 2016 per il nuovo regime forfetario;
- Se hanno adottato nel 2015 il regime ordinario l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali soggetti, in deroga al vincolo di opzione triennale dei regimi contabili, possono revocare tale scelta ed adottare dal 2016 il regime forfetario.

ALTRI REGIMI CONTABILI

▪ Regime ordinario:

previsto per tutti i veterinari professionisti e le società che superano i limiti sui ricavi previsti per l'accesso alla contabilità semplificata, ovvero:

- Euro 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- Euro 700.000 nel caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.

▪ Regime semplificato:

previsto per tutti i veterinari che non superano i predetti limiti.

I veterinari che naturalmente rientrano nel regime semplificato possono comunque optare per l'applicazione del regime ordinario.